Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA

N. 2979

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori PEDICA e CARLINO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 OTTOBRE 2011

Modifiche all'articolo 2645-*ter* del codice civile in materia di trascrizione di atti di destinazione per la realizzazione di interessi meritevoli di tutela

TIPOGRAFIA DEL SENATO (225)

ONOREVOLI SENATORI. – Le modifiche che il presente disegno di legge propone di apportare all'articolo 2645-*ter* del codice civile raccolgono le numerose riflessioni della dottrina e della giurisprudenza in tale delicata materia.

Il nuovo articolo 2645-*ter* del codice civile, introdotto dall'articolo 39-*novies* del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51, prevede la possibilità di trascrivere gli atti in forma pubblica con cui un soggetto (cosiddetto conferente) costituisce, su beni immobili o beni mobili iscritti in pubblici registri, un vincolo di destinazione finalizzato, per un periodo di tempo determinato (non superiore a novanta anni) o per la durata della vita della persona fisica beneficiaria, a realizzare interessi meritevoli di tutela ai sensi dell'articolo 1322, secondo comma, del codice civile.

Ecco allora che l'articolo 2645-*ter* del codice civile cristallizza una fattispecie di patrimonio separato, nella quale viene a mancare la normale corrispondenza tra soggettività e unicità del patrimonio. Il vincolo nascente dall'atto di destinazione si concretizza in un complesso di limitazioni e obblighi legali funzionalizzati a garantire il soddisfacimento dello scopo perseguito e consistenti principalmente in una deroga al regime della responsabilità patrimoniale generica e nell'imposizione di limiti alle facoltà di godimento e di disposizione dei beni destinati.

Il vincolo così costituito, laddove trascritto, produrrà effetti opponibili *erga omnes*. La destinazione di alcuni beni ad uno scopo, infatti, comporta che gli stessi rispondano delle sole obbligazioni allo scopo collegate. Viene dunque precluso agli altri creditori – quelli che siano tali per ragioni diverse – di compiere atti esecutivi sui beni vincolati.

Non si comprendono i motivi che hanno portato all'introduzione di una disposizione così importante all'interno del decreto cosiddetto mille proroghe (il citato decreto-legge n. 273 del 2005, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 51 del 2006). È facilmente constatabile come una scelta così «frettolosa», da molti infatti criticata, abbia avuto per esito la formulazione di una norma poco chiara, caratterizzata da tecnica giuridica discutibile. C'è chi ha definito la disposizione come il frutto disarticolato ed affrettato di un'attività legislativa di qualità alquanto mediocre e chi è arrivato ad affermare che essa «rappresenta un esempio lampante del progressivo decadimento della tecnica legislativa, ed in particolare della tecnica di novellazione del codice civile, che sembra davvero, con quest'ultimo intervento, aver raggiunto il limite più basso».

Per contro l'importanza della disposizione emerge dalla volontà del legislatore di inserirla all'interno del codice, e non nella legislazione speciale.

Per questi motivi il testo dell'articolo 2645-*ter* ha suscitato – e continua a suscitare – nella dottrina e nella giurisprudenza reazioni delle più varie e numerosi interrogativi ai quali, con questo disegno di legge, si vuole dare risposta. In una materia così delicata e particolare come quella della destinazione dei patrimoni appare infatti importante e opportuno che la normativa sia chiara e non ambigua.

La natura dell'atto di destinazione e l'ammissibilità di una destinazione derivante non da un atto *inter vivos*, bensì *mortis causa*, sono due delle molte questioni che hanno dato adito a interpretazioni discordanti e

che questo disegno di legge vuole risolvere. Con l'introduzione nel testo della norma delle tipologie di atti utilizzabili («I contratti e gli atti, anche *mortis causa*, in forma pubblica») si vuol porre finalmente fine ai contrasti interpretativi nati sul punto. In mancanza di tale chiarimento, in effetti, le alternative ipotizzabili erano tre: costituzione solo per atto unilaterale, solo per contratto o in entrambi i modi.

Un altro punto sul quale il presente disegno di legge intende intervenire attiene all'eliminazione nel testo della norma delle due precise tipologie soggettive «persone con disabilità, pubbliche amministrazioni». Questa indicazione contenuta nell'articolo 2645-*ter* appare infatti ultronea: non si vede il motivo per il quale si è ritenuto necessario esemplificare in relazione a disabili e pubbliche amministrazioni, quando si è prevista la possibilità di designare quale beneficiario del vincolo qualsiasi persona fisica e qualsiasi ente. È ovvio, *ictu oculi*, che chiunque potrà essere beneficiario dell'atto di destinazione. Come è stato attentamente notato, invece, è deplorevole che una disposizione di legge parli di persone con disabilità come di soggetti distinti e quindi diversi dalle altre persone fisiche. Questa contrapposizione non può essere altro che il frutto di una «distrazione» del legislatore dovuta ad un erroneo coordinamento con le precedenti formulazioni del testo.

Ovviamente ultronea, anche se meno grave, pure la contrapposizione pubbliche amministrazioni-altri enti: punto anch'esso sul quale il disegno di legge intende intervenire.

Infine l'introduzione di un comma dedicato alle ipotesi in cui all'atto di disposizione non sia stato apposto alcun termine o sia apposto un termine eccedente rispetto a quello previsto dal primo comma è finalizzata alla tutela – salva diversa intenzione del disponente – della destinazione patrimoniale: quest'ultima infatti, in mancanza di una regolamentazione di tal portata, rischierebbe di essere vanificata solo per l'erronea o mancata indicazione di un termine.

Per quanto sopra esposto si auspica un esame ed un'approvazione in tempi rapidi del presente disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. L'articolo 2645-*ter* del codice civile è sostituito dal seguente:

«Art. 2645-*ter*. - *(Trascrizione di atti di destinazione per la realizzazione di interessi meritevoli di tutela)*. – I contratti e gli atti, anche *mortis causa*, in forma pubblica con cui beni immobili o beni mobili iscritti in pubblici registri sono destinati, per un periodo non superiore ai novanta anni o per la durata della vita della persona fisica beneficiaria, alla realizzazione di interessi meritevoli di tutela riferibili a persone o a enti ai sensi dell'articolo 1322, secondo comma, possono essere trascritti al fine di rendere opponibile ai terzi il vincolo di destinazione; per la realizzazione di tali interessi può agire, oltre al conferente, qualsiasi interessato anche durante la vita del conferente stesso.

Salvo sia ritenuto essenziale, se il termine della destinazione non è determinato o è stabilito per un periodo superiore, esso è automaticamente sostituito da quello previsto al primo comma.

I beni conferiti e i loro frutti possono essere impiegati solo per la realizzazione del fine di destinazione e possono costituire oggetto di esecuzione, salvo quanto previsto dall'articolo 2915, primo comma, solo per debiti contratti per tale scopo».

€ 1,00